



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 25/10/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 5 ottobre 2012, n. 208

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - domanda proroga dell'efficacia del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - progetto di recupero e modifica del piano di coltivazione ed ampliamento cava di calcare in Località "Meddre" del Comune di Soletto - proponente: Nuzzaci Strade Srl.

L'anno 2012 addì 5 del mese di ottobre in Modugno (BA) presso la sede del Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, prendendo atto dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente vicario dell'Ufficio Dott. Giuseppe Pastore, sulla scorta dell'istanza di proroga e della documentazione alla stessa allegata e successivamente trasmessa, ha adottato il seguente provvedimento.

- Con nota prot. n. 10/S del 05.05.2004 la Nuzzaci Strade S.r.l., avente sede legale in Matera alla Via La Martella n. 96, presentava domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di recupero e modifica del piano di coltivazione ed ampliamento alle ptcc. 39-46-168-169-288 del fg. 24 della cava di calcare sita in loc. "Meddre" dell'agro del Comune di Soletto (Le);
- con Determinazione n. 226 del 4 maggio 2006, pubblicata su B.U.R.P. del 13.06.2006, il Dirigente del Settore Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. ed in conformità al parere tecnico-consultivo espresso dal Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 02.03.2006, esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto e allo SIA con le opportune prescrizioni;
- con nota n.5147 acquisita al protocollo in data 28 giugno 2012 il Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive della Regione Puglia esprimeva parere favorevole in merito alla coltivazione e al recupero ambientale della cava in oggetto, ponendo come condizione l'acquisizione del "rinnovo" del parere di VIA;
- con nota acquisita al protocollo n. 5247 del Servizio Ecologia in data 28.06.2012, la Nuzzaci Strade S.r.l. chiedeva il "rinnovo" del provvedimento di VIA, già espresso con Determinazione n. 226 del 04 maggio 2006 dal Dirigente del Settore Ecologia;
- rilevando la tardività della domanda di proroga presentata dall'istante rispetto alle condizioni di ammissibilità statuite dall'art. 15 comma 4 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. (applicabile alla fattispecie), con nota prot. n. 5655 del 12.07.2012 del Servizio Ecologia, l'Ufficio VIUA comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento n.226/2006, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e invitava la società a presentare

opportune osservazioni eventualmente corredate da documentazione esplicativa;
- con successiva nota raccomandata a.r., acquisita in data 03.08.2012 al prot. n. 6344 del Servizio Ecologias, l'Avv. Pietro Quinto, nell'interesse della Nuzzaci Strade S.r.l., riscontrando la nota n. 5655/2012 sopra esplicitata, presentava le proprie osservazioni, svolgendo ivi rilievi non sufficienti a confutare il contenuto del preavviso di rigetto;
- con nota prot. n. 6759 del 28.08.2012 lo Scrivente Servizio, in accoglimento della richiesta di audizione formulata nella missiva dal legale invitava formalmente la Società a presentarsi presso gli Uffici regionali competenti, prima dell'adozione del provvedimento finale.

Considerato che il contenuto delle osservazioni alla comunicazione ex art. 10bis L. 241/1990 e ss.mm.ii. - di cui alla nota prot. n. 5655/2012 - presentate dalla società istante e redatte dal legale della società proponente inerivano gli apporti procedurali resi durante l'iter autorizzativo da parte di altri enti preposti al rilascio di pareri ed altri nulla osta e non erano idonei a confutare la circostanza rilevata della tardività del deposito della domanda di proroga rispetto alla data di scadenza del provvedimento da prorogare;
considerato che, pertanto, tali osservazioni non possono essere accolte,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore.

Vista l'istanza di proroga del proponente l'opera e tutta la successiva documentazione alla stessa allegata ed inoltrata all'Ufficio;

Vista la relazione istruttoria espletata dal funzionario preposto,

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere parere negativo alla concessione della proroga dell'efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale n. 226 del 04.05.2006; richiesto dalla Nuzzaci Strade Srl con istanza acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 5147 del 28.06.2012;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;
- di notificare il presente provvedimento all'interessato, al Servizio Attività Estrattive, alla Provincia di Lecce, al Comune di Soleto (Le), a cura del Servizio Ecologia.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla conoscenza.

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche energetiche, VIA e VAS
Dott. Giuseppe Pastore

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
